

Per il Ministero dell'Interno, la voce Altri costi ammonta a L. 229 miliardi e comprende anche i costi sostenuti per i collaboratori di giustizia.

Per il Ministero della Difesa la voce, pari a L. 521 miliardi, include il compenso erogato per le visite di leva e le quote associative versate ad organismi internazionali di difesa.

Relativamente al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica si evidenzia il sostanziale azzeramento della voce in esame rispetto al budget rivisto, poiché, da un'analisi più puntuale delle risorse impiegate, l'Amministrazione ha rilevato che le stesse risorse sono assegnate ad Enti ed Organismi per finanziare specifici progetti di ricerca e quindi non costituiscono costi per l'Amministrazione.

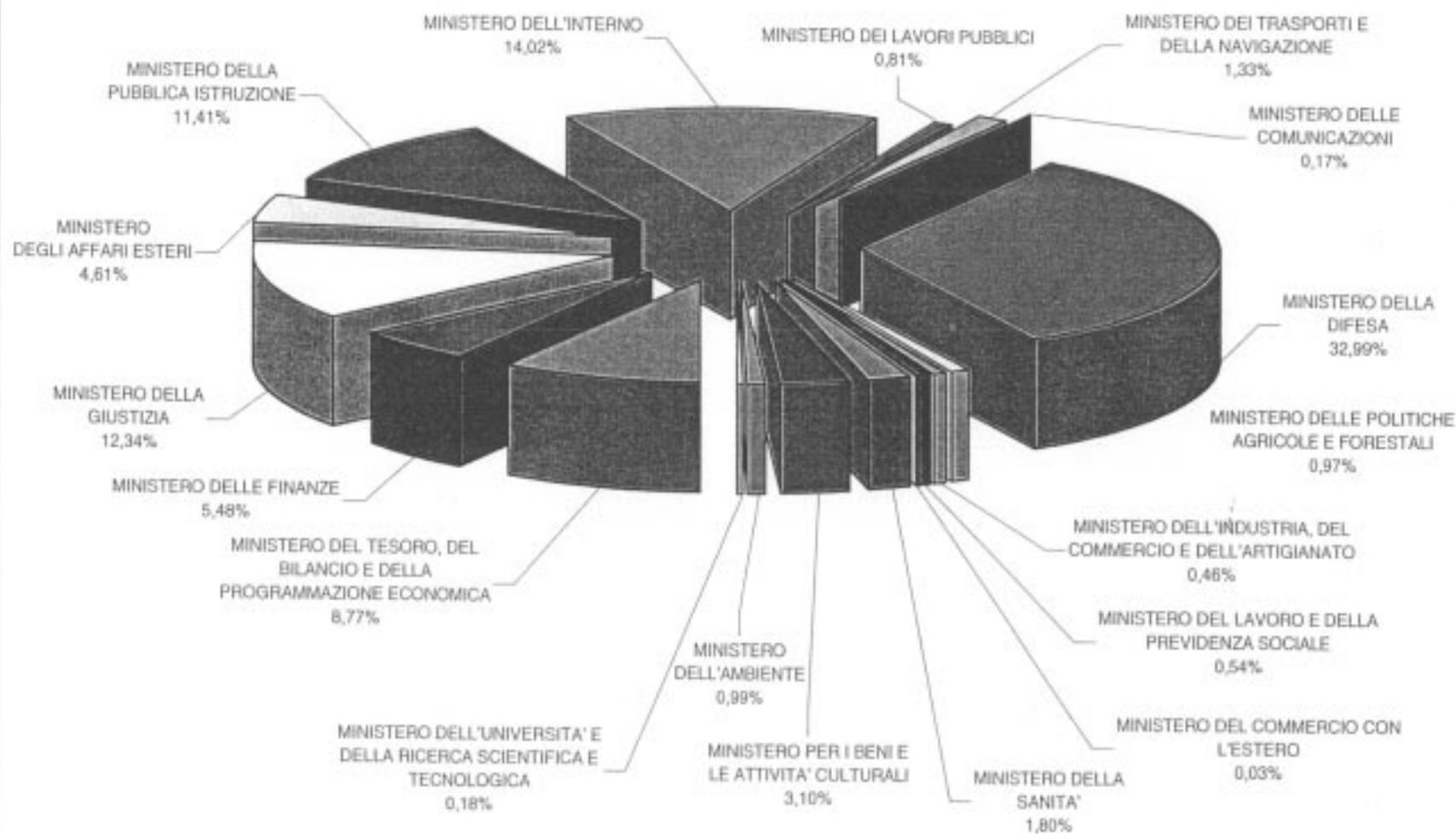
L'analisi dei Costi di gestione è esposta in forma grafica nella Tavola F.

C) Ammortamenti

Il valore complessivo della voce Ammortamenti è pari a L. 707 miliardi e vi contribuisce principalmente il Ministero della Difesa (L. 456 miliardi). Tale aspetto è in funzione della rilevanza degli investimenti effettuati da questo dicastero per l'acquisizione di mezzi da guerra e mezzi di trasporto e per le manutenzioni straordinarie necessarie a garantire il mantenimento della loro efficienza.

In merito alla voce in esame si rileva un generale decremento, ad eccezione proprio del Ministero della Difesa, rispetto al budget rivisto di circa il 30%.

Analisi dei costi di gestione



Tale fenomeno deriva, essenzialmente, dai minori investimenti effettuati dal Ministero delle Finanze per i noti effetti della riorganizzazione, e dal Ministero della Giustizia relativamente all'Amministrazione Penitenziaria. L'analisi della voce Ammortamenti è esposta in forma numerica nella Tavola 11 ed in forma grafica nella Tavola G.

D) Tributi

Le Amministrazioni che maggiormente concorrono alla composizione di tale voce sono i Ministeri dell'Interno (L. 96 miliardi), della Difesa (L. 52 miliardi) e della Giustizia (L. 18 miliardi). La loro maggiore incidenza è spiegabile con la considerazione che l'entità della voce, che include le tasse per la nettezza urbana e i passi carrabili, risente anche del numero di sedi sul territorio nazionale.

E) Esborso da contenzioso

Le Amministrazioni che hanno contribuito maggiormente alla composizione di tale voce per l'anno 2000 sono il Ministero dei Lavori Pubblici (L. 108 miliardi) e il Ministero dell'Interno (L. 50 miliardi), il Ministero della Pubblica Istruzione (L. 30 miliardi) e il Ministero degli Affari Esteri (L. 25 miliardi). Considerata la natura della voce in esame, di non agevole previsione, si sono rilevati sensibili scostamenti in fase di rilevazione dei costi; basti ricordare per tutti il caso del Ministero dei Lavori Pubblici che espone una riduzione di L. 193 miliardi, pari al 64% della previsione.

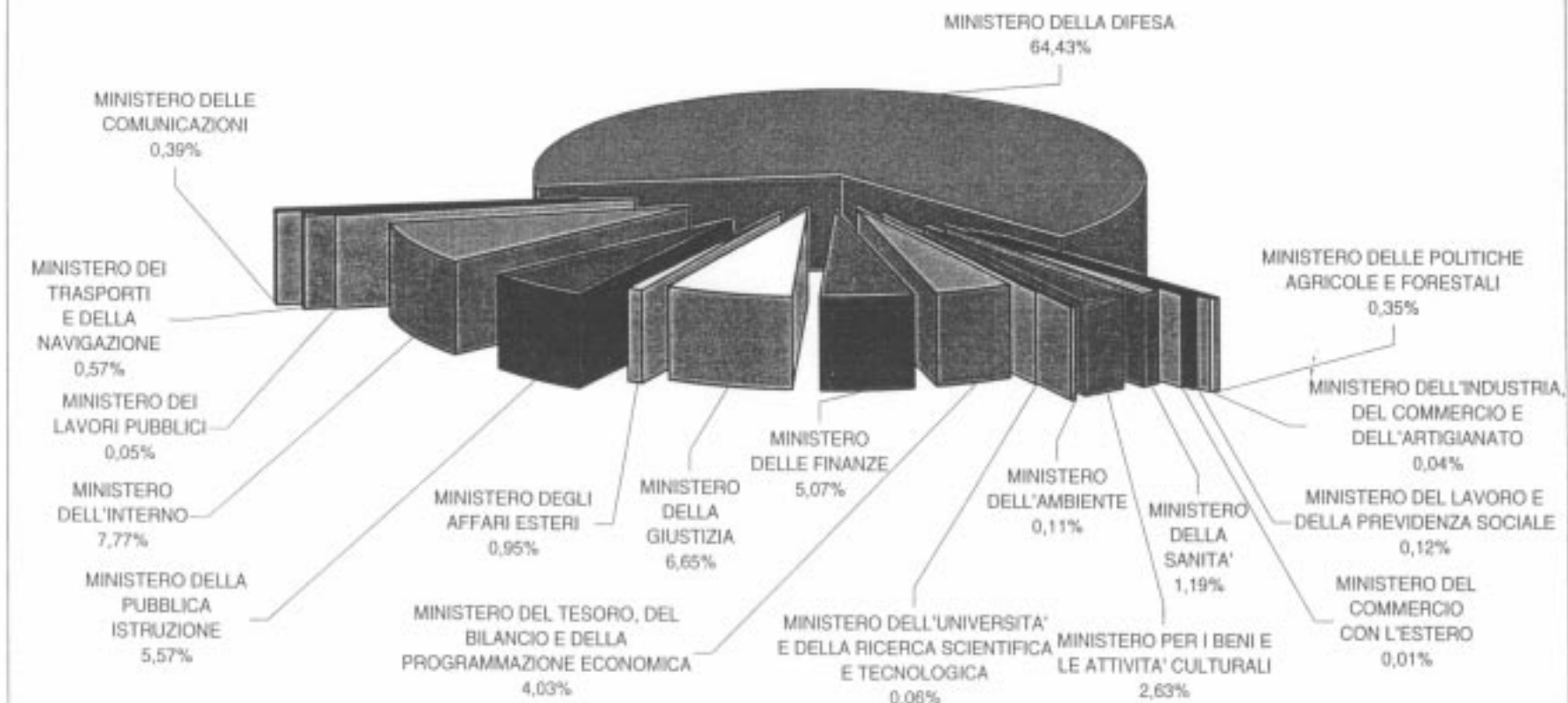
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000

Tavola 11

Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Budget al 30.06.2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Scostamento	Scostamento %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	71.397.072	7,01	30.817.186	4,36	-40.579.886	-56,84
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	99.800.855	9,79	33.457.339	4,73	-66.343.516	-66,48
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	660.703.156	64,84	584.442.705	82,61	-76.260.451	-11,54
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	187.000.300	18,35	58.755.514	8,30	-128.244.786	-68,58
AMMORTAMENTI	1.018.901.383	100,00	707.472.744	100,00	-311.428.639	-30,57

Analisi degli ammortamenti



PARTE III

GLOSSARIO

Aggiornamento del budget:

rappresenta la revisione, in corso d'anno, del budget. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali. Per le Amministrazioni centrali dello Stato va effettuato in conseguenza alle rilevazioni periodiche dei costi.

Ammortamento:

è la quota di costo, determinata sulla base di aliquote prestabilite, relativa all'utilizzazione effettuata dei beni durevoli acquisiti e ai lavori di manutenzione straordinaria svolti.

Amministrazioni pubbliche:

per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le provincie, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministra-

zioni, le aziende, e gli enti del servizio sanitario nazionale (art. 1, comma 2, D. L.vo n. 29/93).

Analisi dei costi e dei rendimenti:

metodologia di supporto decisionale per il processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economica dei costi dei servizi e degli uffici. Questa nuova metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Assegnazione risorse:

è l'atto mediante il quale il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o sub-procedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D. L.vo n. 29/93).

Attività finali:

sono le attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto):

sono le attività svolte da una struttura organizzativa in funzione di attività finali.

Bilancio:

nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici). In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (articoli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio:

- sia nella fase di diritto, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento ("Bilancio di cassa").

Budget:

è la previsione degli elementi di costo individuati da ciascuna

struttura organizzativa secondo la rispettiva natura. Tale previsione è estesa temporalmente all'anno solare: per migliorare l'azione di controllo sottesa a tale procedimento, il budget può essere effettuato per periodi temporali inferiori (in genere semestrali o quadrimestrali) e, comunque, va aggiornato in relazione all'evoluzione della gestione.

Capitolo:

unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso non costituisce più oggetto di approvazione parlamentare ai fini della previsione della spesa.

Centro di costo:

è un'unità organizzativa cui è assegnata la responsabilità di gestire risorse che generano costi; sulla base di specifiche rilevazioni di contabilità economica è possibile stabilire come sono state impiegate le risorse dall'unità organizzativa nell'arco temporale considerato, ovvero, se e come gli obiettivi, fissati in via preventiva ed espressi in termini di costo, sono stati conseguiti. Il centro di costo deve essere definito in coerenza con il centro di responsabilità amministrativa.

Centro di responsabilità amministrativa:

è l'ufficio di livello dirigenziale generale cui viene riferito il sistema di risorse finanziarie espresso

dalle unità previsionali di base deliberate dal Parlamento.

Competenza economica:

periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria dei costi relativi alle risorse impiegate nel periodo stesso.

Competenza finanziaria:

periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria di un flusso finanziario.

Contabilità analitica:

è un sistema contabile fondato su rilevazioni economico analitiche per centri di costo e/o per servizi.

Contabilità economica:

è un sistema contabile che consente la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti dalle organizzazioni produttrici di beni e/o di servizi attraverso la valorizzazione monetaria delle risorse da queste acquisite ed impiegate.

Contabilità finanziaria:

è un sistema contabile che rappresenta l'entrata e la spesa in tutte le sue fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento), articolate per centri di responsabilità amministrativa e per unità previsionali di base, per il bilancio preventivo, ed anche per capitoli per il rendiconto generale.

Contributi dello Stato a favore di terzi:

forme di finanziamento che lo Stato concede a terzi ed a cui non corrisponde nessuna controprestazione. Nell'odierna realtà, tali interventi riguardano principalmente le realtà istituzionali territoriali e locali, e quelle sanitarie.

Controllo di gestione:

rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire e delle relative risorse assegnate, e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Costi di gestione:

rappresentano l'insieme dei costi per i beni materiali ed i servizi esterni impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei servizi (istituzionali e di supporto) di competenza delle amministrazioni.

Costo:

rappresenta la valorizzazione monetaria delle risorse acquisite ed impiegate.

Costo del personale:

rappresenta l'onere relativo alle risorse umane impiegate.

Dipartimento:

struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D. L.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale:

atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 3, comma 1 e art. 14, comma 1, del D. L.vo n. 29/1993).

Direzione Generale:

struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Esborso da contenzioso:

costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze definitive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Finalità:

rappresentano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue, cioè i compiti che lo Stato assolve nei confronti dei cittadini.

Funzioni:

costituiscono specifiche aree di intervento dello Stato corrispondenti agli obiettivi primari.

Funzioni-obiettivo:

(vedi "Missioni istituzionali")

Missioni istituzionali:

rappresentano l'entità mediante la quale il bilancio può essere letto dal punto di vista dello scopo. Le missioni istituzionali (o funzioni-obiettivo) sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e con l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. In altri termini sono la risultante dei servizi, finali e strumentali, posti in essere da ciascuna amministrazione in maniera propria e/o condivisa con altre amministrazioni (rispetto al settore di riferimento) per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione medesima. Ogni obiettivo è caratterizzato dall'avere un prodotto, definito ed omogeneo, reso all'esterno.

Oneri per il finanziamento dello Stato:

rappresentano i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni.

Piano dei conti:

costituisce lo strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi ai fini del controllo di gestione. Il piano dei conti classifica i costi secondo le caratteristiche fisico-economiche (cioè la natura) delle risorse (umane, strumentali e finanziarie).

Progetto:

strumento operativo per il raggiungimento di uno o più obiettivi nell'ambito della realizzazione di un programma.

Programma:

rappresenta l'esposizione degli obiettivi e dei fini che si intendono perseguire.

Relazione illustrativa costi-risultati:

è un'apposita sezione della nota preliminare al Rendiconto generale dello Stato nella quale si presenta l'analisi amministrativo-economica delle risultanze di consuntivo al fine di evidenziare i risultati concretamente ottenuti per ciascun servizio, programma e progetto (art. 22, comma 5, della Legge n. 468/1978).

Riconciliazione:

raccordo tra il budget e il bilancio finanziario attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Risorse:

è l'insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Servizi:

individuano l'insieme delle attività (finali e strumentali) poste in essere da una struttura organizza-

tiva per la realizzazione di un obiettivo.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni:

è un sistema di contabilità economica basato su rilevazioni analitiche per i centri di costo delle pubbliche amministrazioni previsto dal Tit. III D. L.vo n. 279/1997, e allegata Tab. B. Consente il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali.

Spesa:

Esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse.

Spesa storica incrementale (criterio della):

tale criterio, espressamente abrogato dalla legge n. 94 del 1997, comportava che la formazione del nuovo bilancio si fondasse sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

Spese per il funzionamento degli organi dello Stato:

Spese sostenute per lo svolgimento dell'attività ed il funzionamento degli organi dello Stato dotati di autonomia gestionale.

Tributi:

Costi sostenuti per il pagamento di imposte e tasse.

Uffici di livello dirigenziale generale:

Strutture organizzative dirette da un Dirigente generale di livello B o di livello C.

Unità previsionale di base:

è la nuova unità elementare di bilancio oggetto di approvazione parlamentare. E' riferibile ad un unico centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento ad una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.